

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Il Commissario Straordinario ha approvato, **con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2017**, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Oggetto del Regolamento

Il disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **notificati negli anni dal 2000 al 2016**, emessi dal Comune di Castel San Giorgio o dalla società concessionaria, in nome e per conto dell'Ente.

Soggetti interessati e soggetti esclusi

Sono **ammessi** alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **31.03.2017**;
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del **31.12.2016**, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

I contribuenti che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a presentare apposita istanza redatta sul modello pubblicato in apposita sezione sul sito web istituzionale, corredata da documento di identità, presso l'ufficio protocollo della SO.G.E.T. S.p.A. – Via Venezia n. 49 – 65121 PESCARA o presso gli sportelli della SO.G.E.T. S.p.A. allestiti nella sede comunale di via Europa, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: definizioneagevolata.sogetspa@pec.it, mediante Posta Elettronica Certificata propria o di un terzo appositamente delegato, o mediante e-mail sanatoria2016@sogetspa.it.

Oggetto della definizione agevolata

I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- o versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- o versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 (70% del dovuto) e aprile 2018 (30% del dovuto);
- o versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio (35% del dovuto) e novembre 2017 (35% del dovuto) ed entro il mese di aprile 2018 (30% del dovuto);
- o versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio (35 % del dovuto) e novembre 2017 (35 % del dovuto) ed entro i mesi di aprile 2018 (15 % del dovuto) e settembre 2018 (15 % del dovuto);
- o versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 (24% del dovuto), settembre 2017 (23% del dovuto), novembre 2017 (23% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

- [Scarica Regolamento](#)
- [Scarica modulistica](#)